



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 11 DEL 17-03-2020**

Alba Adriatica, lì 18-03-2020

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 17-03-2020

**Oggetto: DECRETO PER ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER
GLI UFFICI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE ATTIVITA'
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di marzo,

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

CONSIDERATO CHE:

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- l'art. 1 del D.L. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:

a) *“allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso D.L.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”* (comma 1);

b) che *“tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:*

(...)

k) *chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;*

(..)

o) *sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3”* (comma 2);

- l'art. 2 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che *“le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”*;
- l'art. 3 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che *“le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”*;
- l'art. 35 del successivo d.l. n. 9/2020 stabilisce che *“a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;
- in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:
 - a. il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che *“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”*;
 - b. il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
 - c. il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che:

c.1.) all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che *“fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del*

Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

c.2.) all'art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

VISTA la Circolare del 04 marzo 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTA la Direttiva nr. 02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

CONSIDERATO:

- che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
- che, in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:

a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;

b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal D.M. Interno 28 maggio 1993;

- che l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- che, sulla base del funzionigramma dell'Amministrazione Comunale, adottato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 01/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si provvede all'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:

a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili

da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;

- che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, solo quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;
- che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

CONSIDERATA la necessità di adottare idonee disposizioni organizzative per gli uffici comunali, finalizzate a prevenire e limitare la diffusione del Coronavirus ed a contemperare l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dei lavoratori con le esigenze di assicurare la continuità di tutte le attività lavorative dell'Ente connesse alla prosecuzione dei servizi istituzionali e la gestione dei servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti:

- **Disposizione Attuativa** delle misure di contenimento del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, di cui al prot. n. 6692 del 07 Marzo 2020 con la quale si disponeva tra le altre cose l'organizzazione di attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal D.P.C.M. anche di concerto con le associazioni locali del territorio;
- **Ordinanza n. 08 Registro Generale n. 22 del 10.03.2020**, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;
- **Ordinanza n. 09 Registro Generale n. 23 dell'11.03.2020**, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5 T.U.E.L.;
- **Ordinanza n. 10 Registro Generale n. 24 del 12.03.2020**, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5 T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale, nel testo vigente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono individuate, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

Servizi pubblici essenziali e indispensabili	Attività indifferibili da rendere in presenza
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale	<p><u>Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi</u> (compresa la produzione di atti amministrativi):</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p><u>Attività relative allo svolgimento di procedure di gara:</u></p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p><u>Attività relative alla gestione dei pagamenti:</u></p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Servizio Protocollo con apertura al pubblico 09,00 -10,30</p> <p>Attività Messi notificatori con apertura al pubblico 09,00 -10,30</p>
Servizi finanziari	Attività relative all'erogazione stipendiale o di assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto. Servizio di economato per fronteggiare l'emergenza.
Servizi di anagrafe e di stato civile	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / edilizia e urbanistica	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi di Polizia Locale	<p>Attività da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emergenza Covid-19: Attività di controllo richieste dalla prefettura e della questura quali servizi operativi diretti su strada; 2. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; 3. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; <p>Restando sospese le attività ordinarie dell'Ufficio di Polizia Locale tra cui i sopralluoghi per gli accertamenti anagrafici, dando atto che l'ufficio lavori solo le attività straordinarie connesse all'emergenza.</p>

Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica - C.O.C.	Attività necessarie a fronteggiare emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità, secondo l' articolazione del C.O.C. di cui al Decreto Sindacale n. 08 del 10.03.2020
Servizi necroscopici e cimiteriali	Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
Servizi di Viabilità	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale
Servizi Assistenziali	Servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti
Servizio Informatico /CED	Attività per gli interventi di manutenzione delle apparecchiature, attivazione sistemi di "lavoro agile" e di ripristino urgente della rete informatica.

2. Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Settori/Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

Stante quanto sopra

SI INVITANO

I Responsabili di Servizio ad adottare forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;

I Responsabili sono altresì invitati:

- ad individuare il personale che dovrà essere presente in ufficio al fine di garantire le attività indifferibili da svolgere in presenza, come previsto dall'art. 1 comma 6 del D.P.C.M. 11/03/2020 (individuate al punto 1 del presente decreto);
- ad attivare il lavoro agile per il personale che ne darà disponibilità, al fine di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ad incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva come previsto dall'Art. 1 comma 7 lett. b del medesimo D.P.C.M.

Di dare atto che le attività saranno svolte con le modalità disposte da ciascun Responsabile di Servizio per quelle di competenza della propria Area e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutte le misure precauzionali finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.

In particolare si raccomanda:

il rispetto di ogni misura preventiva di carattere igienico-sanitario (frequente areazione dei locali, adeguata distanza - c.d. *distanza droplet* tra gli operatori pubblici e l'utenza, utilizzo dei prodotti igienizzanti senza risciacquo forniti dal Comune di Alba Adriatica per la pulizia delle relative postazioni di lavoro, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, di guanti e mascherine per specifiche attività lavorative);

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Alba Adriatica.
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Responsabili di Servizio.

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Presidente della Regione Abruzzo
- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Alba Adriatica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Casciotti Antonietta